

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventidue del mese di dicembre

22/12/2023

alle ore 18 (diciotto),

in Reggio Emilia, nello studio in Corso Garibaldi n. 14, davanti a me Gino Baja Guarienti, notaio in Scandiano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, è comparso il signor:

- MARCHESI GIANFRANCO, nato a Sissa il giorno 28 aprile 1951, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della:

"FONDAZIONE OFFICINA BELLE ARTI ETS", con sede in Reggiolo, Via Cantone n. 2, codice fiscale 91192380359, iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore con determinazione n. 6438 in data 7 aprile 2022 del Responsabile Area infanzia e adolescenza, pari opportunità, Terzo Settore della Regione Emilia Romagna.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendo in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento della riunione del consiglio di amministrazione di detta fondazione, qui riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica degli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 dello statuto e introduzione degli articoli 2 bis, 2 ter e 9 bis.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, a norma di statuto, il comparente, signor Marchesi Gianfranco, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione, il quale constata e fa constatare:

- che sono presenti tutti i quattro componenti del consiglio di amministrazione e, precisamente, il medesimo comparente, signor Marchesi Gianfranco, quale presidente, e i consiglieri, signori Pavesi Mario, Storchi Fabio e Bortesi Tazio;
- che è presente l'organo di controllo, monocratico, Laura Lasagna;
- che gli intervenuti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che, pertanto, la presente riunione è validamente e regolarmente costituita anche in forma totalitaria e atta a deliberare sui medesimi argomenti.

Il presidente illustra le ragioni per cui si rende opportuno modificare gli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 dello sta-

**REGISTRATO A
REGGIO EMILIA
IL 08/01/2024
AL N° 301
SERIE 1T
€ 200,00**

tuto e introdurvi gli articoli 2 bis, 2 ter e 9 bis.

Il presidente dichiara che il testo delle modifiche statutarie proposte è stato sottoposto preventivamente ai componenti dell'organo amministrativo per l'esame delle clausole in esso contenute, esponendo sinteticamente tali modifiche e dando atto in particolare che vengono integrate le attività della fondazione, viene introdotta la possibilità di ammettere alla fondazione partecipanti fondatori e ordinari e "Amici della fondazione" e vengono riformulate le norme relative all'organizzazione e al funzionamento della fondazione.

Quindi il consiglio di amministrazione, all'unanimità con voto palese, come il presidente constata e mi fa constatare,

DELIBERA:

- di modificare gli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 dello statuto e introdurvi gli articoli 2 bis, 2 ter e 9 bis, come proposto dal presidente;

- di conferire al presidente e a ogni membro del consiglio di amministrazione, con poteri disgiunti, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione e la facoltà di introdurre nel presente verbale tutte quelle eventuali modifiche, soppressioni e aggiunte che venissero richieste in sede di iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede la parola, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,30 (diciotto e trenta).

Copia dello statuto sociale nel suo nuovo testo aggiornato in seguito alla deliberazione che precede mi viene consegnata dal presidente e viene allegata al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa a me notaio data dal comparente.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della fondazione.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte minore da me manoscritto, e di esso ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio a norma di legge alle ore 18,30 (diciotto e trenta).

Consta di fogli due per facciate quattro e fin qui della presente.

Firmato Gianfranco Marchesi

Firmato Gino Baja Guarienti notaio

ALLEGATO "A" AL REP.N. 15.713/10.009

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE OFFICINA BELLE ARTI ETS"

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per volontà dei signori Pavesi Mario, Marchesi Gianfranco, Storchi Fabio e Bortesi Tazio una fondazione denominata "FONDAZIONE OFFICINA BELLE ARTI ETS".

L'acronimo ETS potrà essere utilizzato esclusivamente dal momento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

La fondazione ha sede in Reggiolo, Via Cantone n. 2.

Art. 2

Scopo e finalità

La fondazione, quale espressione di partecipazione e solidarietà, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di:

azione volontaria;

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;

produzione o scambio di beni o servizi.

Oggetto

La fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di ordine culturale, promuovendo l'arte e la cultura.

La fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di cui alle lettere d, e), f), g), i), k) e u) del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché

alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo,

ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, la fondazione:

1) promuove la realizzazione e lo sviluppo di intenti per valorizzare l'arte e la cultura, sia in ambiti pubblici che in ambiti privati grazie ad azioni di innovazione culturale e/o sociale;

2) promuove e divulga, con finalità di studio e di educazione, la conoscenza dell'arte in generale con particolare attenzione alla pittura, alla scultura, all'arte contemporanea, alle "performing arts", alla creatività giovanile, sviluppando interazioni con altri settori disciplinari e nei diversi contesti sociali;

3) affianca enti pubblici, privati e del privato sociale nella promozione dei programmi e delle azioni nell'arte in generale e della cultura secondo le finalità sopra dettagliate;

4) effettua la valorizzazione, la riqualificazione e la gestione delle opere d'arte, ricevute a qualunque titolo dalla fondazione o dalla stessa fondazione create;

5) promuove e realizza attività permanente di studio, formazione, divulgazione, pubblicazione (editoriale, multimediale e video) e ricerca nel campo dell'arte in generale, nulla escluso, e contribuisce alla diffusione delle conoscenze, soprattutto quelle relative alla ricerca di espressioni innovative nel settore delle attività artistiche in generale con svolgimento di attività culturali e artistiche di interesse sociale;

6) (progetto innovazione sociale) attiva e gestisce collaborazioni tra tutti gli "Stakeholders" che sul territorio possono contribuire alla progettazione e alla realizzazione di iniziative innovative a impatto sociale per rispondere a bisogni attuali ed emergenti di bacini di fragilità e svantaggio. Sono "Stakeholders" con i quali la fondazione potrà relazionarsi: il mondo imprenditoriale, del volontariato, del-

la Pubblica Amministrazione, della ricerca, dell'Università e dell'innovazione e dei cittadini;

7) progetta, promuove e realizza progetti per lo sviluppo di innovazioni a impatto sociale che favoriscano soluzioni collaborative tese a migliorare il benessere e ridurre le disuguaglianze, sostenere investimenti materiali e immateriali per accrescere la capacità produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate e sviluppare aree di business in settori di attività economica per le quali il valore economico si integra con il valore sociale prodotto per le comunità di riferimento, puntando a generare sistemi di inclusione sociale sempre più efficaci nel rispondere ai bisogni dei cittadini ed efficienti nell'utilizzo delle risorse;

8) (diffusione e insegnamento della cultura enogastronomica) rafforza e valorizza la cultura agroalimentare ed enogastronomica italiana. In particolare, la fondazione persegue, in uno spirito di collegialità e di mutua condivisione, valori di qualità, di tradizioni e di conoscenza e promuove sul territorio nazionale e all'estero i prodotti italiani e il "Made in Italy" anche attraverso l'interscambio di esperienze e risorse e la formazione delle nuove generazioni. Per il raggiungimento di tali fini, la fondazione si propone (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di:

a) sostenere, coerentemente con le proprie finalità, le azioni delle istituzioni volte alla valorizzazione e alla promozione della cucina italiana quali, a titolo esemplificativo: il "Forum della cucina italiana", organizzazione permanente di lavoro e confronto fra le esperienze della cucina di qualità italiana e le principali istituzioni interessate; il "FoodAct", piano di azioni per la valorizzazione della cucina italiana; il "Piano di internazionalizzazione" del Governo, identificato, tra l'altro, con il segno unico distintivo "The Extraordinary Italian Taste"; il protocollo d'intesa per la valorizzazione all'estero della cucina italiana di qualità sottoscritto in data 15 marzo 2016 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

b) rafforzare la cultura e la consapevolezza delle potenzialità del patrimonio agroalimentare italiano, organizzando incontri, conferenze, convegni, corsi, manifestazioni, seminari di studio, dibattiti e coinvolgendo in tal senso le istituzioni e soggetti nazionali, europei e internazionali per la costruzione di un messaggio coordinato, mettendo a disposizione le proprie capacità e conoscenze;

c) facilitare gli scambi, le relazioni e i contatti tra chi opera nella ristorazione italiana sul territorio nazionale e chi all'estero;

d) promuovere la conoscenza e la cultura delle eccellenze agroalimentari italiane, in particolare quelle riconosciute

dai sistemi di tutela pubblici (Dop, Igp, Stg, biologico,

Doc, Docg, Igt, Pat) e altri noti come "Presidi di Slow Food", attraverso un utilizzo che sia anche aderente ai valori della Dieta Mediterranea;

e) favorire le potenzialità del rapporto tra la cultura enogastronomica e quella turistica, anche attraverso l'utilizzo e la promozione dei prodotti agroalimentari delle realtà locali, impiegati nella cucina di qualità;

f) studiare e promuovere percorsi di riconoscimento che tutelino il consumatore e permettano uno sviluppo del settore orientato da politiche nazionali e/o regionali di promozione di qualità, trasparenza e tipicità dei prodotti;

g) valorizzare il rapporto tra cucina e cultura, identità, educazione e condivisione, attraverso la promozione di iniziative quali l'educazione alimentare nelle scuole, la promozione della sostenibilità ambientale, la lotta agli sprechi alimentari, il rispetto del cibo, la valorizzazione culturale della cucina italiana;

h) favorire la continuità di progetti di assistenza agli indigenti e ai meno abbienti, anche se già avviati, anche attraverso strumenti che facilitino l'accessibilità dei prodotti agroalimentari di qualità;

i) istituire borse di studio a favore di studenti di ogni ordine e grado, che si siano distinti nella ricerca nel settore agroalimentare o in quello della ristorazione e conferire riconoscimenti;

j) promuovere attività di formazione dedicata sia ai partecipanti sia alle nuove generazioni di cuochi interessati a diventare ambasciatori della cucina italiana di qualità;

k) promuovere corsi di cucina enogastronomica sia all'interno della fondazione che all'esterno.

Ai fini del presente statuto la nozione di "cucina italiana" include l'intera filiera del settore enogastronomico e pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ristorazione, la panificazione, la pasticceria, l'accoglienza, la gelateria, la pizzeria;

9) svolge attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della fondazione;

10) contribuisce alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della fondazione;

11) promuove e realizza la massima correlazione e integrazione con altri enti e istituzioni culturali presenti sul territorio nazionale ed estero che si occupano di attività simili;

12) organizza dibattiti, seminari di studi, convegni, esposizioni, mostre, festival, rassegne, eventi di presentazione di opere e altre manifestazioni pubbliche e/o private, al fine di promuovere le finalità sopra richiamate;

13) eroga premi e borse di studio.

Ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, la

fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui

sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

In particolare, la fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento. Per raggiungere i suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro svolgere le seguenti attività secondarie e strumentali:

- * stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve e lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione e comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

- * amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o di cui la stessa fondazione abbia il possesso;

- * stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

- * partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- * promuovere e organizzare manifestazioni, convegni e incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti, documenti e opere e tutte le iniziative e gli eventi idonei a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori dei settori di attività della fondazione e il pubblico;

- * svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore della editoria e degli audiovisivi in gene-

re e della diffusione a mezzo del "World Wide Web";

* porre in essere eventuali operazioni di carattere economico-commerciale, esclusivamente per il perseguimento delle finalità della fondazione senza scopo di lucro.

E' vietato alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse e nei limiti sopra precisati.

Art. 2 bis

"Partecipanti" e "Amici della fondazione"

Sono partecipanti alla fondazione i soggetti che hanno concorso alla costituzione della fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo statuto e la normativa applicabile, saranno ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello statuto e dalla normativa applicabile, una causa di cessazione della qualità di partecipante.

La qualità di partecipante è a tempo indeterminato e cesserà solo per recesso, esclusione o estinzione del partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

I partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

a) partecipanti fondatori, i quali sono le persone che hanno partecipato alla costituzione della fondazione;

b) partecipanti ordinari, i quali sono le persone fisiche e gli enti che successivamente vengano ammessi alla fondazione con deliberazione dell'organo amministrativo e che versino una quota d'ingresso di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e che contribuiscano alle spese di gestione della fondazione con un contributo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) l'anno per i primi tre anni di partecipazione;

c) partecipanti onorari, i quali sono coloro che successivamente alla costituzione della fondazione vengano ammessi alla fondazione con deliberazione dell'organo amministrativo per le competenze e gli interessi manifestati in ordine alle finalità della fondazione, senza corresponsione di quote di ingresso o annuali.

"Amici della fondazione" sono coloro che vengano ammessi alla fondazione con deliberazione dell'organo amministrativo e che versino una quota d'ingresso di euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Le quote di ingresso e le quote annuali per ciascuna categoria di partecipante o per gli Amici della fondazione potranno essere modificate nel corso della vita della fondazione con deliberazione dell'organo di amministrazione.

Le domande di adesione sono esaminate e decise dall'organo di amministrazione.

In nessun caso potranno essere prese in considerazione le domande degli aspiranti partecipanti che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della fondazione e l'impegno, salvo che per i partecipanti onorari, a concorrere al finanziamento delle sue attività mediante il versamento del-

la quota di ingresso e delle eventuali quote annuali determinate nell'importo sopra precisato o nell'importo che verrà deciso successivamente con delibera dell'organo di amministrazione.

Il partecipante e l'Amico della fondazione può essere escluso dalla fondazione con delibera dell'organo di amministrazione nei seguenti casi:

- nel caso svolga o tenti di svolgere attività in contrasto con gli interessi della fondazione;
- nel caso che arrechi danni, sia morali che materiali, alla fondazione.

Il partecipante ordinario che non versi del tutto i contributi sopra previsti potrà essere riqualificato come "Amico della fondazione" con deliberazione dell'organo amministrativo.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al partecipante o all'Amico della fondazione escluso, i suoi diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'escluso.

La delibera di esclusione provoca la cessazione della qualità dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è comunicata all'escluso.

Qualunque partecipante o Amico della fondazione può in qualunque momento comunicare la sua volontà di recedere.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che lo ha indotto a comunicare il proprio recesso. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della fondazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al recedente anteriormente al momento di efficacia del recesso. Il partecipante, in particolare, sarà tenuto al pagamento dell'intero contributo annuale dovuto per l'esercizio nel corso del quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Gli esclusi e i receduti volontariamente non hanno diritto a rimborso alcuno delle somme versate e delle altre elargizioni eventualmente effettuate a favore della fondazione.

I partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali con richiesta scritta e preavviso all'organo amministrativo di almeno 15 (quindici) giorni.

Art. 2 ter

Adunanza dei partecipanti

L'adunanza dei partecipanti ordinari e onorari è convocata dall'organo di amministrazione con l'invio dell'ordine del giorno, trasmesso con strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati (compresa la posta elettronica), almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. Le adunanze dei partecipanti sono valide se è presente la

maggioranza dei partecipanti ordinari e onorari, qualunque ne sia la categoria di appartenenza.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei partecipanti e le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei presenti.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito dalla somma di denaro ricevuta in dotazione e potrà essere incrementato con il percepimento delle quote di ingresso e con donazioni, lasciti, legati e oblazioni di beni mobili e immobili secondo la volontà dei donatori, nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- le somme del cinque per mille dell'IRPEF devolute alla fondazione.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Non è prevista l'erogazione periodica di rendite a soggetti determinati.

Art. 4

Patrimoni destinati

La fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 5

Organi della fondazione

Organi della fondazione sono:

- l'organo di amministrazione;
- l'organo di controllo;
- il comitato culturale.

Art. 6

Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione sarà composto da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti.

La maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione

è nominata dai partecipanti fondatori a maggioranza e i restanti componenti sono nominati dai partecipanti ordinari e dai partecipanti onorari a maggioranza fra loro.

In mancanza di partecipanti ordinari e di partecipanti onorari, i restanti membri saranno nominati dai partecipanti fondatori.

In assenza anche di partecipanti fondatori, l'organo amministrativo verrà nominato dall'ultimo organo amministrativo in carica.

Se viene meno per qualunque causa un componente dell'organo di amministrazione, lo stesso verrà sostituito da un componente che verrà nominato dalla categoria di partecipanti, che avendone diritto, avevano a suo tempo nominato il componente cessato.

I membri dell'organo di amministrazione durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo organo.

Non possono essere nominati membri dell'organo di amministrazione coloro che:

- a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b. siano dipendenti in servizio della fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della magistratura ordinaria o speciale;
- e. siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I componenti dell'organo di amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di loro è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'organo di amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'organo stesso.

Art. 7

Decadenza ed esclusione

I membri dell'organo di amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'organo di amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 8

Poteri

All'organo di amministrazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il presidente, che dura in carica tre (3) anni salvo rinnovo;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale;
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al presidente, sia ai singoli componenti l'organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta, e depositata nelle forme di legge;
- j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Adunanze

L'organo di amministrazione, convocato dal presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'organo di amministrazione è convocato dal presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'organo di amministrazione, al revisore legale e all'organo di controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Le adunanze dell'organo di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono e di almeno uno dei partecipanti fondatori.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statu-

to, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, e con il consenso di almeno uno dei partecipanti fondatori.

Oltre al necessario consenso della maggioranza dei partecipanti fondatori:

- le deliberazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 8 devono essere prese con la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo amministrativo;
- le deliberazioni di cui alla lettera h) dell'articolo 8 devono essere prese con la presenza e il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, o vengano indicate le modalità con le quali verrà reso disponibile il collegamento alla riunione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Art. 9 bis

Comitato culturale

Il comitato culturale è composto da tutti i partecipanti alla fondazione e dagli Amici della fondazione e ha funzione consultiva, formulando pareri non vincolanti per l'organo di amministrazione in ordine agli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini della fondazione e formulando a tal fine proposte per l'organo di amministrazione. Il comitato culturale viene convocato quando ne venga fatta richiesta da

un terzo dei partecipanti alla fondazione.

Art. 10

Organo di controllo

L'organo di controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo è nominato dai fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dall'organo di amministrazione.

I componenti l'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente l'organo di amministrazione. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere ai componenti l'organo di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo possono essere rimborsate le spese approvate dall'organo di amministrazione e corrisposti compensi che non violino le disposizioni di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11

Revisore

La fondazione nomina un revisore legale o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dai fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente per la sede della fondazione.

Il revisore assiste alle riunioni dell'organo di amministra-

zione.

Il revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Al revisore possono essere rimborsate le spese approvate dall'organo di amministrazione e corrisposti compensi che non violino le disposizioni di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12

Libri

La fondazione tiene il libro dei partecipanti e degli Amici della fondazione, il libro delle deliberazioni dei partecipanti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, il libro dell'organo di controllo e il libro del comitato culturale.

I libri sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

È diritto dei soggetti di cui all'art. 15 CDTS - ove esistenti - esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'organo di amministrazione di almeno 15 (quindici) giorni.

Art. 13

Bilancio

L'esercizio della fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentventimila virgola zero zero) euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'organo di amministrazione predisporrà il bilancio, unitamente a una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 14

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila

(100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annual-

mente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 15

Trasformazione, fusione, scissione

La fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'organo di amministrazione, con i modi e le maggioranze previste dall'articolo 9 del presente statuto.

Art. 16

Estinzione

In caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'organo di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Firmato Gianfranco Marchesi

Firmato Gino Baja Guarienti notaio